Servizio di Prevenzione e Protezione

Documento valutazione rischi di interferenza D.U.V.R.I. – PRELIMINARE

(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 - ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER UN SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALL'ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO DEI LAVORATORI, LOTTI SEPARATI, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA E DELL' ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

	Dell'AU	re Generale SL di Bologna Paolo Bordon
Data presentazione documento GIUGNO 2024	II RSPP Dell'AUSL di Bologna <i>Ing. Emiliano Bazzan</i>	II RUP per la fase di esecuzione del contratto Dell'AUSL di Bologna <i>Dott. Nicola Corbo</i>
	II RP per la fase di affidamento Dell'AUSL di Bologna Dott.ssa Antonia Crugliano	II DEC per la fase di esecuzione del contratto Dell'AUSL di Bologna <i>Dott. Nicola Corbo</i>

INDICE

1.1	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	
1.2	DATI GENERALI E REFERENTI DELL'APPALTATORE	4
1.3	SOGGETTI CHE HANNO FORNITO LE INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DUVRI	4
1.4	RIFERIMENTI LEGISLATIVI.	4
1.5	DEFINIZIONI	4
2.	PARTE GENERALE	7
2.1	DURATA	7
2.2	SOGGETTI NOMINATI CON COMPITI DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO RELATIVAMENTE ALL'APPALT	07
2.3	NORME GENERALI	7
3.	OBBLIGHI DEL COMMITTENTE	9
3.1	VERIFICA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE	9
3.2	SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO	9
3.3	AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO	9
3.4	LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA APPALTATRICE E PERCORSI	9
3.5	VERIFICHE	9
4.	OBBLIGHI DELL' APPALTATORE	10
4.1	NORME DI COMPORTAMENTO	10
4.2	APPALTATORE: DVR e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DELL'APPALTO	10
4.3	DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE/APPRESTAMENTI UTILIZZATI	10
4.4	ORGANICO PREVISTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	10
4.5	SUBAPPALTATORI O SUBAFFIDATARI E TERZI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE	10
4.6	INFORMAZIONE, FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO RICHIESTI	11
4.7	IDONEITA' SANITARIA ALLA MANSIONE/ATTIVITA'	11
4.8	PROCEDURE DI SICUREZZA DA ELABORARE A CURA DELL' APPALTATORE	11
4.9	ADOZIONE PERMESSO DI ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO	11
4.10	GESTIONE DELLE EMERGENZE	11
4.11	PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE	12
5.	RISCHI INTERFERENZIALI PREVISTI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE	13
5.1	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'ENTITA' DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
5.2	AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITÁ DEL D.U.V.R.I.	
6.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	14
6.1	SCHEDE SPECIFICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	15
7.	CALCOLO ONERI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	
7. 7.1	ONERI PER AUSL	
7.1 7.2	ONERI PER IOR	
7.2 8.	ALLEGATO 1 ARTICOLO CONTRATTUALE SULL'INFORMAZIONE	

PREMESSA

Il presente documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI RICOGNITIVO) è redatto ai sensi dell'art.26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m. i..

Il DUVRI - così come ribadito nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008 - è da considerarsi un documento "dinamico", pertanto la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto dovrà essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che potranno emergere prima o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, e comunque qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento del medesimo documento dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Il DUVRI potrà quindi subire aggiornamenti a seguito di sopraggiunte esigenze Per tale scopo sono di fondamentale importanza:

- 1. il ruolo del Direttore dell'esecuzione del contratto e del/i Preposti che sovrintendono l'appalto;
- 2. le riunioni di cooperazione e coordinamento, da convocare da parte del DEC ad inizio dell'appalto e/o durante l'esecuzione dello stesso, le cui conclusioni saranno sempre verbalizzate

L'Azienda che partecipa alla fornitura e presso la quale dovrà essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

1.1 DESCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il presente documento tratta la fornitura di L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto ed assistenza alle prove pratiche antincendio e di evacuazione, previste dalle vigenti disposizioni legislative, in particolare, DM 18.09.2002, D.M. 19.03.2015, DM 1/2/3.09.2021, D.Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. n. 106/2009, che ha aggiornato il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, il servizio in parola consiste nella messa a disposizione di:

- ✓ Aule didattiche presso ditta appaltatrice attrezzate con pc audio proiettore e supporti didattici relativi alla tipologia di corsistica sostenuta;
- ✓ personale tecnico formato e qualificato incaricato dell'assistenza alle prove pratiche di spegnimento ed evacuazione, che saranno svolte presso le sedi della Stazione Appaltante, ovvero presso la sede della ditta e per le prove pratiche di spegnimento che saranno svolte presso piazzole AUSL e/o campo prove appaltatore − e/o comando dei VVF di Bologna al fine del conseguimento dell'abilitazione di "addetto lotta antincendio strutture rischio elevato FOR3 (con rilascio di Idoneità Tecnica) e rischio medio FOR2 con relativi aggiornamenti.
- ✓ personale figurante per le prove di evacuazione che saranno svolte presso le sedi della Stazione Appaltante;
- √ di tutti i mezzi antincendio e non, per prestito d'uso, compresi i DPI, da fornire ai partecipanti della Stazione Appaltante, necessari all'espletamento delle suddette prove pratiche di spegnimento ed evacuazione
- √ l'esame finale ed idoneità tecnica saranno svolte c/o Comando Vigili del Fuoco di Bologna
- ✓ Supporto amministrativo e di segreteria distribuzione/ritiro modulistica c/o sede corso e data entry c/o sede appaltante
- ✓ Gestione database corsi e corsisti con interfaccia dati ed estrazione implemento dati nel sistema aziendale WHR con gestione di excel avanzato e access con uso di VBA e Macro ad HOC

Le sedi della Stazione Appaltante presso cui saranno svolte le prove pratiche di spegnimento ed evacuazione potranno essere, senza che questo dia diritto all'appaltatore a maggiori oneri rispetto a quanto offerto, individuate tra le seguenti:

- ✓ L'Ospedale Maggiore largo Bartolo Nigrisoli 2 40133 Bologna (BO)
- ✓ l'Ospedale Bellaria Via Altura, n. 3 40139 Bologna;
- ✓ l'Ospedale Bentivoglio Via Marconi, n. 35 40010, Bentivoglio (BO);
- ✓ l'Ospedale Alto Reno Terme Via Oreste Zagnoni 40046, Porretta Terme (BO);
- ✓ l'Ospedale di Vergato Via dell'Ospedale n. 1 40038, Vergato (BO);
- √ l'Ospedale di Budrio Via Benni, 44, 40054 Budrio BO

- √ l'Ospedale di Bazzano Via Monteveglio, 54, 40053 Valsamoggia BO
- ✓ l'Ospedale di Loiano Via G.B. Simiani, 6, 40050 Loiano BO
- ✓ Postazione 118 Lama di Setta Via Val di Setta n. 1 40043, Lama di Setta BO

Le Sessioni Didattiche e le prove pratiche di spegnimento ed evacuazione potranno essere, senza che questo dia diritto all'appaltatore a maggiori oneri rispetto a quanto offerto, individuate anche presso le sedi adeguatamente attrezzate della ditta, purché collocate in posizione baricentrica e comoda rispetto agli ospedali della AUSL di Bologna

Ragione sociale AUSL BOLOGNA (Per il dettaglio si rinvia al sito internet aziendale https://www.ausl.bologna.it/)

Sede legale e Amministrativa	Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna	
Telefono e Fax	Tel. +39.051.6225111 fax +39.51.6584923	
Codice Fiscale e P. IVA	02406911202	

1.2 DATI GENERALI E REFERENTI DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE

FUNZIONE	NOMINATIVO	RECAPITI
Datore di Lavoro		
Direttore Area - Dirigente delegato dal Datore di lavoro		
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione		
Medico Competente Coordinatore		

1.3 SOGGETTI CHE HANNO FORNITO LE INFORMAZIONI PER LA REDAZIONE DEL DUVRI

Le informazioni per la redazione del presente documento sono state desunte dalle attività che dovranno svolgersi e dal confronto fra la committenza e l'appaltatore.

1.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. - art. 26 Cod. Civ. - artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg.

1.5 DEFINIZIONI

Appaltante o Committente	Il soggetto per conto del quale viene svolta l'attività di servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione.	
	Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare di potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001).	
Appaltatore	E' il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri secondo le modalità pattuite e la regola dell'arte.	
Appalto	L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) il compimento di un'opera o di un servizio.	
Contratto d'appalto	L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.);	
Contratto d'opera	Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, pervenendo al risultato concordato (art. 2222 c.c.);	
Contratto di somministrazione	La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (artt. 1559 e 1677 del Codice Civile).	
Contratto di subappalto	E' la cessione di una quota di lavoro, servizio o fornitura da parte del soggetto affidatario del contratto ad un terzo, il subappaltatore, previa autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.) e con le limitazioni di cui all'art. 105 D.l.gs. n. 50/2016. Il subappaltante deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza previsti per la quota parte del lavoro, servizio o fornitura affidato in subappalto.	
Accordo Quadro	1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 2.Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro.	

	chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta 4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonchè le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del
	confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara per cisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti; c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che
	disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. 5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto, b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di
	elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro. 6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la
	riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Contratto in concessione	Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice dei contratti, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al codice dei contratti. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
Datore di lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomia nei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
DUVRI	Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza di cui all'art, 26 comma 3 del D.Lgs, 81/2008 e s.m.i. Documento redatto dal committente al fine di valutare i rischi connessi all'espletamento dell'appalto e definirne le misure di prevenzione, protezione, coordinamento e cooperazione nonché i relativi costi per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (appalti pubblici) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Tale documento deve essere allegato al contratto al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Forniture di materiali o attrezzature	Trasporto, movimentazione di materiale e attrezzature da parte di terzi, dalla sede produttiva ovvero deposito, al committente/stazione appaltante.
Imprenditore, fornitore e prestatore di servizi	Persona fisica o giuridica o ente senza personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Secondo le definizione del "codice dei contratti pubblici":
	a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le so-cietà cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra impren-ditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro d) i raggruppamenti temporanei e) i consorzi ordinari
	6) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interes-se Economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
Interferenza	g) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemen-te alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E' ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, ovvero laddove si configuri una continuità
Lavoratore	fisica e di spazio e/o una contiguità produttiva fra tali soggetti in quanto in tali casi i lavoratori ai fini della loro sicurezza, devono essere opportunamente coordinati. Tali misure devono altresì garantire la sicurezza di soggetti terzi (es. utenti, pazienti, visitatori). Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
	pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.
Lavoratore autonomo o prestatore d'opera	E' colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera.
Oneri per la sicurezza	Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.
Oneri per la sicurezza propri dell'impresa	Sono riferiti ai rischi propri dell'attività delle singole imprese/ditte appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/08, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, tale costo deve essere specificatamente indicato, e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro
Pericolo Responsabile Unico del	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Secondo l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni nominano un
Procedimento (RUP) Responsabile	responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nei servizi e nelle forniture dove è richiesta una specifica competenza o una presenza logistica nel luogo di
Responsabile dell'esecuzione per l'Azienda (DEC)	esecuzione viene affidato ad un dipendente qualificato il controllo dell'esecuzione e la supervisione dell'appalto nel rispetto del capitolato. In questo caso il RUP riveste un ruolo prettamente amministrativo. Nel bando di gara o nella lettera di affidamento deve essere specificamente indicato il nome ed il recapito telefonico del direttore esecuzione/direttore lavori. Il Direttore dell'Esecuzione ovvero Direttore Lavori, si rapporta con il RUP, per gestire la prestazione contrattuale inviandogli tutte le note necessarie (autorizzazione al pagamento di spese in relazione all'avanzamento dei lavori, DUVRI definitivo, inadempienze contrattuali da parte
Rischio	della ditta, ecc.) e assolvendo agli impegni di coordinamento per prevenire rischi interferenti Proprietà di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Rischi da interferenze	Sono i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate che all'interno dell'Azienda possono derivare dalla presenza,

anche non contemporanea, di personale del committente e di personale di altre ditte d'appalto.

A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi:

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del fornitore di servizi;
esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il fornitore di servizi, e non compresi tra quelli specifici dell'attività propria del fornitore di servizi;
derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

2. PARTE GENERALE

2.1 DURATA

L'Accordo Quadro avrà una durata di anni due, decorrenti dalla stipula del contratto, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, anche singolarmente considerati.

2.2 SOGGETTI NOMINATI CON COMPITI DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO RELATIVAMENTE ALL'APPALTO

L'attività di cooperazione e coordinamento prevede l'interazione costante tra committente e appaltatore con riunioni periodiche.

DAL COMMITTENTE

FUNZIONE	NOMINATIVO	RECAPITI (tel. e cell.)
II RP per la fase di affidamento dell'AUSL di Bologna	Dott.ssa Antonia Crugliano	antonella.crugliano@ausl.bologna.it
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Ing. Emiliano Bazzan	emiliano.bazzan@ausl.bologna.it 0516478968
II RUP per la fase di esecuzione del contratto dell'AUSL di Bologna	Dott. Nicola Corbo	
II DEC per la fase di esecuzione del contratto dell'AUS di Bologna	Dott. Nicola Corbo	

DALL'APPALTATORE

FUNZIONE	NOMINATIVO	RECAPITI (tel. e cell.)
Direttore del Contratto		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)		
Preposto		

I compiti assegnati dal committente e dall'appaltatore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai soggetti di cui sopra sono:

- verifica dell'applicazione delle prescrizioni contenuto nel presente documento;
- organizzazione delle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza con la relativa stesura dei verbali;
- cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse aziende:
- aggiornamento e integrazione del DUVRI.

2.3 NORME GENERALI

Tutti i lavori/servizi/forniture devono essere svolti in modo da eliminare e, ove non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze; quindi è richiesto di:

- Coordinare e cooperare con il DEC, quando presente, oppure Dirigenti e Preposti per le modalità ed i tempi degli interventi (quando possibile sulla base di una programmazione concordata) per evitare che ci sia la minima commistione fra dipendenti dell'azienda o di ditte terze, pazienti, visitatori, ecc.
- procedere allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi di manutenzione guando possibile.

Prescrizioni operative attinenti alle interferenze tra le lavorazioni, misure preventive e protettive

- ✓ Le ditte, prima di introdurre negli ambienti dell'Azienda Sanitaria di Bologna, attrezzature di lavoro non provviste del marchio CE, dovranno attestare che esse hanno i requisiti di legge che le rendono idonee all'uso; le imprese dovranno, inoltre, dichiarare di impegnarsi a non modificare l'attrezzatura nell'assetto in cui è stata dichiarata idonea all'uso;
- ✓ E' vietato alle ditte utilizzare dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- ✓ E' vietato modificare attrezzature, impianti o strutture dell'Azienda Sanitaria senza preventiva autorizzazione della medesima.

Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi di attrezzature, infrastrutture, sostanze chimiche, mezzi e servizi di protezione collettiva

- √ L'Azienda Sanitaria mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) e di primo soccorso (cassette di primo soccorso, pacchetti di medicazione), oltre che i mezzi per la comunicazione delle emergenze (telefoni di emergenza), i servizi igienici e gli spogliatoi.
- ✓ Prima di utilizzare un'attrezzatura di lavoro della committente o di un'altra impresa è obbligatorio stipulare uno specifico contratto di comodato d'uso o, in alternativa, procedere al noleggio dell'attrezzatura.

Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi

✓ Le imprese che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e la localizzazione dei presidi di emergenza.

Uso di prodotti chimici (vernicianti, smalti, siliconi, detergenti, ecc.)

- ✓ Nel caso siano impiegati agenti chimici da parte dell'impresa questo dovrà avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle Schede di Sicurezza e Schede Tecniche (Schede che dovranno essere presenti in situ) insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, Direttore Lavori/Direttore Operativo, Direzione Committente/Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.
- ✓ Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di agenti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
- ✓ E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
- ✓ L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare agenti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.
- I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.

Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

✓ L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

Tesserino di riconoscimento

✓ Risulta obbligatorio, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che il personale impiegato dagli appaltatori sia munito di una tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (nel caso di ditte con meno di dieci dipendenti vige, comunque, l'obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di un apposito registro con gli estremi del personale giornalmente impiegato).

Fumo

✓ E' vietato fumare in tutta la struttura

3. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

3.1 VERIFICA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

La verifica tecnico professionale dell'appaltatore sarà condotta secondo quanto stabilito dal CSA e dall'art. 26 comma 1 a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

3.2 SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO

Nelle aree interessate al lavoro/servizio/fornitura, oltre al personale dell'Azienda Sanitaria, possono essere presenti altre persone esterne all'appalto con le quali l'appaltatore dovrà rapportarsi nel corso della propria attività e comunque prima di qualsiasi intervento che possa originare rischi interferenti.

Quando è possibile effettuare gli interventi sfruttando lo sfasamento temporale e/o spaziale

3.3 AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO

Le informazioni sui rischi specifici generali esistenti nell'ambiente circostante in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all'art. 26 comma 1, b) per l'Azienda SANITARIA di Bologna sono fornite in parte nel presente documento e nel fascicolo specifico che l'appaltatore deve confermare di avere letto.

Per AUSL di Bologna www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione

Si precisa che detto fascicolo è attualmente in fase di revisione e che appena disponibile la nuova versione sarà cura dell'AUSL di Bologna inviarlo nuovamente all'appaltatore

......

FIRMA PER PRESA VISIONE

3.4 LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA APPALTATRICE E PERCORSI

L'impresa dovrà tenere presente che gli interventi saranno svolti in ambito sanitario, pertanto si dovrà considerare la possibilità di operare sfruttando lo sfasamento temporale.

Occorrerà provvedere alle chiusure/transennature temporali in modo da non interferire coi flussi ospedalieri. I percorsi e gli allestimenti per le prove di evacuazione saranno concordati ed organizzati con DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità.

La ditta stessa dovrà comunque provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti i rifiuti e residui delle prove.

E' fatto assoluto divieto l'utilizzo dei contenitori di raccolta rifiuti della struttura sanitaria.

La formazione, ogni volta che è possibile e concordato, dovrà essere fatta in ambienti della ditta appaltatrice.

3.5 VERIFICHE

L'Azienda Sanitaria, in ottemperanza all'obbligo di coordinamento impostole dalla legge, effettuerà attraverso sopralluoghi di verifica svolti dal Direttore dei Lavori/Direttore Operativo Dirigenti/Preposti o chi ne fa le veci idonei *audit* atti a certificare l'osservanza delle prescrizioni sottoscritte dal contraente. Eventuali inadempienze ricadranno tra le more previste dal CSA.

4. OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

4.1 NORME DI COMPORTAMENTO

In relazione all'aggiudicazione dell'appalto viene inoltre richiesto che l'Appaltatore:

- √ organizzi i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- ✓ abbia cura di conservare tutti i materiali e le attrezzature utilizzati negli spazi assegnati evitando, durante le lavorazioni, di lasciarli incustoditi e/o posti in modo da recare ingombro al passaggio e/o pericolo per il personale;
- ✓ garantisca che tutti gli utensili, i mezzi e le attrezzature utilizzati nel corso dell'espletamento dell'appalto siano rispondenti alle norme vigenti e sottoposti a regolare manutenzione;
- ✓ fornisca ai propri dipendenti: il tesserino di riconoscimento (art.18, c.1, lett. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8 del D. Lgs. 81/08); i dispositivi di protezione individuale (art.18, c.1, lett. d; artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08); la formazione necessaria (art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08);
- ✓ si faccia carico della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti per lo svolgimento della loro attività sottoponendoli alle visite mediche ed agli accertamenti necessari (art.18, c.1, let. g; artt. 38-42, sez. V; art. 229-231 242-244, 259-261, 279-280 del D. Lgs. 81/08);
- √ nelle aree di transito interne all'Azienda, si attenga alle disposizioni di viabilità interna controllando la velocità, rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti (si rammenta che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza dei percorsi di esodo, di fronte agli attacchi idrici motopompa dei VVF ed alle porte dei quadri/cabine elettriche);
- ✓ segnali al Datore di Lavoro Committente e al RUP/ tutti gli infortuni eventualmente occorsi ai propri dipendenti impegnati all'interno dell'Azienda;
- √ si impegni a rispettare tutte le procedure interne dell'Azienda (eventualmente allegate);
- ✓ si impegni a comunicare al Datore di Lavoro Committente, e ai soggetti di cui al paragrafo 2.2 del presente documento, qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte, concordando l'eventuale revisione del presente DUVRI (Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono).

4.2 APPALTATORE: DVR e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI DELL'APPALTO

L'appaltatore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 s m. i., deve trasmettere la seguente documentazione:

• estratto del proprio DVR, rivisto anche in funzione delle specifiche attività previste in appalto.

4.3 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE/APPRESTAMENTI UTILIZZATI

L'appaltatore deve comunicare all'Azienda Sanitaria, nel documento sopra indicato, l'elenco delle attrezzature o apprestamenti utilizzati, che rispondono alle normative vigenti.

4.4 ORGANICO PREVISTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

L'appaltatore deve comunicare alla Struttura Organizzativa ed Operativa indicata nel CSA gli estremi dei lavoratori, la qualifica, e quant'altro necessario e richiesto dall'Azienda Sanitaria.

4.5 SUBAPPALTATORI O SUBAFFIDATARI E TERZI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

I soggetti terzi, eventualmente chiamati dall'Appaltatore, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Azienda Sanitaria.

E' vietato l'accesso/ingresso alle strutture dell'Azienda Sanitaria a terzi diversi dall'appaltatore.

Per ogni autorizzato dall'Amministrazione il Datore di lavoro Committente unitamente al RUP, al Direttore

dell'esecuzione del Contratto e all'Appaltatore dovrà:

- valutare i rischi interferenti originati
- aggiornare, integrare e condivide il DUVRI con i terzi.

4.6 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO RICHIESTI

Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall'appalto (**prima dell'ingresso nei locali dell'AUSL**) la ditta appaltatrice certifica che il proprio personale ha ricevuto una documentata <u>informazione</u>, <u>formazione e/o addestramento</u> sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:

L	<u>X</u>	<u>TEMATICA</u>	
	X	Formazione di base e specifica dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni dello specifico settore ATECO.	
	X	Formazione rischio biologico	
Ī	Х	Altro che in fase di aggiudicazione potrebbe essere ritenuto opportuno	

4.7 IDONEITA' SANITARIA ALLA MANSIONE/ATTIVITA'

L'Appaltatore ha dichiarato il possesso dell'idoneità dei lavoratori alle specifiche mansioni previste in appalto.

4.8 PROCEDURE DI SICUREZZA DA ELABORARE A CURA DELL' APPALTATORE

L'AUSL si riserva di chiedere all'appaltatore eventuali procedure, da condividere, che possano ritenersi utili allo svolgimento in sicurezza dell'attività.

4.9 ADOZIONE PERMESSO DI ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Le modalità di accesso ai luoghi di lavoro per qualunque attività installazione, manutenzione, formazione, ecc. dovranno di prassi essere concordate con il DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità. Il permesso all'accesso dovrà essere documentato e tracciabile per esempio attraverso una mail o l'utilizzo di un permesso di accesso.

Il permesso di accesso dovrà essere utilizzato inoltre per la gestione degli accessi di tutti i subappaltatori/fornitori.

Il permesso di accesso è un documento che ha lo scopo:

- di ottimizzare il momento dell'intervento in maniera da ridurre al minimo le possibilità di interferenza
- di garantire sia all'Azienda Sanitaria che all'Appaltatore l'ufficialità dell'accesso ovvero che questo è stato concordato con il DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità.

Occorrerà accordarsi con DEC/Dirigenti/Preposti o chiunque ne abbia l'autorità per la consegna e la verifica dei percorsi per raggiungere le postazioni di installazione tenendo sempre presente l'attività sanitaria e tutte le persone dipendenti e non che circolano nelle aree dell'azienda sanitaria.

Occorrerà tracciare gli accessi anche durante la fase di formazione che dovrà essere sempre documentata.

4.10 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Considerata la tipologia di servizio appaltato e le modalità di svolgimento dello stesso il fascicolo informativo sui rischi presenti in ambiente di lavoro potrebbe essere sufficiente comunque nel caso di necessità, l'appaltatore seguirà le indicazioni fornite dagli operatori sanitari presenti sul posto e le indicazioni relative alla struttura in cui sta svolgendo la sua attività.

4.11 PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- ✓ Divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato, se non con preventiva autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
- ✓ Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- ✓ Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- ✓ Divieto a qualsiasi lavoratore presente in Azienda Sanitaria, pena l'allontanamento dal posto di lavoro, di assumere (prima e durante il lavoro) bevande alcoliche e qualsiasi altra sostanza di abuso che possa alterare il tono psichico durante l'orario di lavoro.
- ✓ Divieto di accedere in aree con presenza di pazienti affetti da patologie infettive trasmissibili per via aerea
- ✓ Obbligo di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- ✓ Obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma monitori affissi all'interno delle strutture aziendali:

Nelle operazioni di carico, scarico e movimentazione merci/materiale/attrezzature:

- ✓ l'automezzo deve essere posizionato nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;
- ✓ durante le attività di carico/scarico devono essere spenti i motori;
- ✓ l'area di carico/scarico delle merci deve essere delimitata/segnalata utilizzando apposite barriere mobili di confinamento;
- ✓ l'appaltatore o subappaltatore o fornitore deve movimentare il materiale, se non diversamente specificato, con mezzi propri ed adeguati, atti ad effettuare le manovre in sicurezza, senza provocare danni a persone o a cose;
- ✓ ai fini dell'attività di carico/scarico non è prevista la presenza di personale dell'AUSL con compiti di collaborazione, ma solo con compiti di controllo a debita distanza di sicurezza;
- ✓ all'operatore dell'azienda appaltatrice è vietato sostare nei pressi delle zone operative dei carrelli elevatori e al di sotto dei carichi sospesi;
- ✓ nelle operazioni di manovra degli automezzi e in caso di limitata visibilità, deve essere presente una persona a terra per fornire indicazioni all'autista;
- ✓ le attrezzature non targate utilizzate per la movimentazione delle merci, devono possedere l'autorizzazione da parte della motorizzazione civile per transitare all'esterno dei presidi ospedalieri nella pubblica via;
- ✓ agli autisti è assolutamente vietato accedere all'interno delle strutture aziendali se non espressamente previsto dal contratto.

5. RISCHI INTERFERENZIALI PREVISTI E SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Per la valutazione dei rischi interferenziali si rinvia alla scheda di valutazione allegata, che deve essere aggiornata, integrata e condivisa con l'appaltatore.

5.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'ENTITA' DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La formula per la valutazione dei rischi da interferenze utilizzata è la seguente: $\mathbf{R_1} = \mathbf{P_1} \times \mathbf{D_1}$

Dove:

R₁ = Rischio da interferenza;

P₁ = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un'interferenza;

D₁ = Gravità del danno potenziale provocato da un'interferenza

ità	4	4	8	12	16
Pı - Probabilità	က	3	6	9	12
1 - Pr	7	2	4	6	8
Ь	-	1(*)	2	3	4
		1	2	3	4
				Dı – Gr	avità

Le categorie di probabilità sono le seguenti:

VALORE	LIVELLO	DEFINZIONE	
1	IMPROBABILE	Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in un'area confinata o transennata. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio	
2	POCO PROBABILE	Un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte	
3	PROBABILE	Più imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni difficilmente controllabili	
4	MOLTO PROBABILE	Più imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto di una delle misure predisposte	

Le categorie di gravità sono le seguenti:

VALORE	LIVELLO	DEFINZIONE
1	LIEVE	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando a livello piano di calpestio Lesioni con prognosi di pochi giorni
2	MEDIO	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisionale, trabattelli, scale a pioli, ecc.) Lesioni con prognosi fino a 40 giorni
3	GRAVE	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi ad utilizzare DPI Lesioni con prognosi oltre 40 giorni
4	MOLTO GRAVE	Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC) Lesioni con inabilità permanente o morte

5.2 AGGIORNAMENTO ED ESECUTIVITÁ DEL D.U.V.R.I.

Il DUVRI è un documento dinamico, le cui indicazioni/prescrizioni preliminari stabilite devono essere costantemente aggiornate dal Datore di lavoro Committente unitamente all'Appaltatore. Con la sottoscrizione da parte della stessa ditta il DUVRI diventerà esecutivo e qualsiasi modifica dovrà essere condivisa dalle parti.

6. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto."

LEGENDA:

GRADI DI RISCHIO				
Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto		
В	М	A		

6.1 SCHEDE SPECIFICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

D.U.V.R.I. RICOGNITIVO (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 - ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) AZIENDA USL DI BOLOGNA E IOR		Costi		
		Tempi		
	INDA USL DI BOLOGNA E IOR	Misure di tutela a carico della Ditta appaltata	Abottare misure e cautele adeguate, atte a ridurre o eliminare il rischio legato alla interazione con qualunque persona presente ed estranea all'azione di evacuazione del passaggi pedonali da Organizzazione della zona di lavoro per garantire spazio sufficiente per manovre e transito Rispetto della segnaletica adeguata segnaletica Prevedere chiusure, delimitazioni, segnaletica tutto ciò che serve per circoscrivere l'area di attività e per non interferire coi flussi ospedalieri	
	Grado di Misure di tutela a carico rischio del Committente	Assenza di ostacoli sui percorsi Delimitazione dei passaggi pedonali da quelli carrabili con adeguata segnaletica		
	Grado di rischio	а		
	Argomento Rischi Interferenti	Investimento persone		
		Argomento Rischio	Ambienti Posti di lavoro Passaggio	
	Ambiente di lavoro	Attività	PROVE DI	

7. CALCOLO ONERI PER LA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Per l'eliminazione/riduzione dei	rischi interferenti e	e l'attuazione delle	misure di l	prevenzione	previste
				•	•
nell'articolo specifico verranno	riconosciuti alla dit	tta appaltatrice dei	costi per l	la sicurezza	parı a:
•					
MILLECINQUECENTO EURO.					

7.2 ONERI PER IOR

7.1 ONERI PER AUSL

Per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenti e l'attuazione delle misure di prevenzione previste nell'articolo specifico verranno riconosciuti alla ditta appaltatrice dei costi per la sicurezza pari a: **TRECENTO EURO.**

Ia ditta appaltatrice deve confermare di avere letto

FIRMA PER PRESA VISIONE

Data

8. ALLEGATO 1 ARTICOLO CONTRATTUALE SULL'INFORMAZIONE

(Avvenuta informazione sui rischi presenti)

La nel sottoscrivere il contratto dichiara di aver ricevuto copia del Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (DUVRI) che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti.

Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.

La ditta appaltatrice con la sottoscrizione del contratto solleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento.

Data,	
L'APPALTATORE	